

**"Fondazione Ambrosiana San Marco
per il Dialogo Interreligioso - Onlus"**

STATUTO

Art. 1

E' Costituita la **"Fondazione Ambrosiana San Marco per il Dialogo Interreligioso"- ONLUS**, (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), con sede in Milano, Piazza San Marco 2, durata illimitata e senza scopo di lucro.

FINALITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 2

1) La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti dei Cristiani provenienti da paesi islamici, riscoprendone e valorizzandone il relativo patrimonio.

2) Promuovere l'integrazione sociale ed il radicamento in Lombardia delle persone provenienti dal mondo islamico, teatro di continui conflitti, con proposte concrete di accoglienza, di assistenza e di integrazione.

3) Promuovere iniziative formative e/o assistenziali, anche attraverso appositi programmi e strutture in luoghi teatro di continui conflitti, collaborando e supportando un Seminario Internazionale e Missionario, in grado di aiutarci ad assisterli in loco e affrontare uno dei problemi sempre più drammatici (anche nella Regione Lombardia) per una convivenza sociale serena, il dialogo e il confronto tra i Cristiani e i figli dell'Islam, permanendo compito istituzionale della fondazione favorire il dialogo interreligioso in particolare tra Cristiani e Islamici con attenzione alle relazioni con gli Ebrei.

4) Offrire il Proprio patrimonio di conoscenze e di esperienze a favore di analoghe iniziative, oltre che stipulare accordi e sovvenzionare attività finalizzate a contribuire e promuovere i propri compiti statutari.

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti di cui all'art. 2) oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:

1) assistenza sociale;

2) beneficenza.

La Fondazione:

- non ha scopo di lucro;

- farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

- non potrà svolgere attività diverse dallo scopo sociale di cui alla lettera a) art. 10 D. lgv 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione intende caratterizzarsi come laboratorio di iniziative sociali, assistenziali, culturali e pastorali, originali e coraggiose, intese a favorire comprensione o dialogo, reciprocamente rispettoso, fra le fedi di comune origine Abramitica, in particolare fra Cristianesimo e Islam, senza peraltro escludere l'Ebraismo, onde fomentare serena e pacifica coesistenza multi-etnica in Lombardia, in piena e puntuale coerenza con le proprie finalità istituzionali.

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

* dalla dotazione iniziale di Euro 103.291,37 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentasette);

* dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione per acquisti, disposizioni testamentarie ed ogni genere di lasciti e donazioni, dai contributi e dalle elargizioni di terzi, che abbiano destinazione espressa, o deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 4

Le entrate della Fondazione sono costituite:

* dagli interessi attivi e dalle rendite del patrimonio;

* dai contributi e dalle elargizioni di terzi che non abbiano destinazione espressa o deliberata dal consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

* da provenienti derivanti da iniziative varie che la Fondazione dovesse intraprendere.

Art. 5

Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi istituzionali, fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6

Organi della Fondazione Sono:

a. Il Consiglio di Amministrazione

b. Il Presidente

c. Il Segretario

d. Il Tesoriere

e. Il Comitato benefattori, ove opportuno, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 membri, compreso

Presidente, così nominati:

- Don Giovanni Marcandalli, Presidente



- Don Augusto Casolo
- Dott. Dario Dall'Aglio
- Sig.ra Mirella Taza
- Sig.ra Maria Luisa Scazzoso
- Sig. ra Augusta Micheli
- Sig. Filippo di Mario

Ove ricorrano le opportunità, il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo o la funzione di Presidente onorario al Presidente dimissionario per ragioni di salute o di età.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita; verificandosi la cessazione della carica di ognuno di essi, i relativi successori, sempre a vita, saranno designati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazione alcuna ed in particolare ad esso spetta:

- * Approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo annuale ed entro il mese di gennaio il bilancio preventivo;
- * Deliberare, nei modi di legge, l'accettazione di elargizioni, di contributi, di donazioni e di lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- * Procedere alla reintegrazione dei membri del Consiglio di amministrazione che siano cessati dalla carica, in caso di mancata designazione da parte degli aventi diritto, ed eleggere il Presidente tra i propri membri;
- * Provvedere all'amministrazione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio della fondazione e alla gestione delle entrate;
- * Deliberare la costituzione di eventuali strutture di formazione e di accoglienza e regolarne l'organizzazione e il funzionamento;
- * Deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione ed altri enti o persone giuridiche e fisiche;
- * Provvedere in via prioritaria allo sviluppo del gemellaggio tra la parrocchia di San Marco e la Chiesa d'Egitto con particolare riferimento al seminario Interetnico, Interrituale e Internazionale Redemptoris Mater del Medio Oriente;
- * Provvedere alla nomina del Segretario e del Tesoriere, determinandone poteri, attribuzioni e compiti;
- * Deliberare, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti, eventuali modifiche allo Statuto che saranno poi sottoposte all'approvazione delle autorità tutorie;
- * Proporre alle autorità tutorie, con la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti, lo scioglimento della Fondazione, solamente nel caso che ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono adottate, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti dal presente

Statuto.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito a tutti gli amministratori a mezzo raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il testo della convocazione dovrà comunque essere sempre anticipato o via fax o telefonicamente.

I verbali delle riunioni dovranno essere scritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente possono, invitare alle riunioni persone estranee al Consiglio stesso, alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, che svolge funzioni di segretario del consiglio stesso.

Art. 10

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente in caso d'urgenza può assumere provvedimenti da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione entro 15 (quindici) giorni.

Art. 11

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Esso partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 12

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente, in particolare per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della fondazione, sovrintendendo a tutte le funzioni di segreteria.

Il Tesoriere collabora con il Presidente per l'amministrazione della Fondazione e in particolare per la gestione dei fondi della stessa con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Predisponde le bozze del Bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Alcune funzioni di tesoreria possono essere delegate a banca di fiducia del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO BENEFATTORI

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione, ove sussista l'opportunità e il desiderio che la



Fondazione sia assistita finanziariamente, professionalmente ed operativamente al fine di perseguire iniziative particolari nell'ambito dei compiti istituzionali della stessa, può istituire il "Comitato benefattori" fissandone il numero in tre membri, e la durata in carica di due anni.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle proprie funzioni e poteri al "Comitato benefattori" per un più efficace perseguimento delle particolari iniziative del comitato, approvate specificatamente dal Consiglio di amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

LIQUIDAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione, con delibera qualificata dei due terzi dei propri componenti, può proporre alle autorità tutorie lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio stesso. Il Patrimonio residuo esaurita la liquidazione, sarà devoluto su proposta dei Liquidatori ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si richiamano le norme vigenti in materia di Fondazioni.

In originale firmati:

Dario Dall'Aglio

Ezio Ricci Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ATTI.
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
MILANO, 19 aprile 2017.



[Handwritten signature]